

Osservazioni di Confartigianato Imprese sul pacchetto legislativo “Omnibus I” della Commissione europea

Il c.d. pacchetto “Omnibus I” rappresenta un primo passo nella direzione più volte auspicata da Confartigianato Imprese e dagli altri membri di SMEUnited, che insieme sostengono da sempre la necessità di razionalizzare gli oneri burocratici a carico delle imprese di piccola dimensione. Dopo numerosi annunci, infatti, la Commissione europea ha presentato due proposte legislative:

- **COM(2025)80** che modifica le direttive n. 2022/2464 (sulla rendicontazione non finanziaria) e n. 2024/1760 (sulla c.d. *Due diligence*) per quanto riguarda le **date** a partire dalle quali gli Stati membri devono applicare determinati obblighi di rendicontazione della sostenibilità e di *due diligence* delle imprese;
- **COM(2025)81** che modifica le direttive n. 2006/43/CE, n. 2013/34/UE (c.d. Direttiva contabile), n. 2022/2464 e n. 2024/1760, per quanto riguarda taluni **obblighi** di rendicontazione della sostenibilità e di *due diligence* delle imprese.

Considerazioni generali

Innanzitutto, la Confederazione ritiene che il metodo seguito con la proposta in discussione possa essere esteso anche ad altre norme che, come la Direttiva sulla rendicontazione non finanziaria (CSRD) e quella sulla c.d. *Due diligence* (CSDDD), creano a carico delle imprese degli oneri di *disclosure* per talune informazioni. Ad esempio, il **Regolamento sulla deforestazione (Reg. n. 1115/2023)**, non è stato incluso in questo esercizio di razionalizzazione, benché congegnato secondo le stesse logiche delle direttive appena citate¹.

Inoltre, sempre in linea generale, Confartigianato Imprese evidenzia come il **rinvio della data di applicazione** – seguita con la COM(2025)80 – non possa rappresentare uno strumento di *better regulation*. In disparte le considerazioni specifiche per la Direttiva CSRD e la Direttiva CSDDD (v. *infra*), segnaliamo che la posticipazione è solamente foriera di incertezza nel mondo imprenditoriale, creando peraltro evidenti disparità tra quegli operatori che avviano subito un processo di adattamento alle nuove disposizioni e chi ritarda invece la propria *compliance* (magari confidando che la nuova normativa venga appunto fatta oggetto di proroghe). La Confederazione auspica dunque che tale logica non venga seguita sistematicamente dalla Commissione europea e rimanga invece uno strumento di stretta applicazione.

¹ Lo stesso potrebbe valere anche per il Regolamento n. 2024/3015, che vieta i prodotti ottenuti con il lavoro forzato sul mercato dell'Unione europea.

Considerazioni specifiche

Per ragioni di opportunità, ci si sofferma qui di seguito sulle modifiche apportate dalla proposta COM(2025)81 (nel prosieguo, la proposta Omnibus) alla Direttiva CSRD e alla Direttiva CSDDD².

Direttiva n. 2022/2464 (sulla rendicontazione non finanziaria o CSRD)

Ambito di applicazione

La proposta Omnibus modifica l'ambito di applicazione della Direttiva CSRD, allineandolo alle soglie della Direttiva CSDDD. Sul punto, vale la pena sottolineare che l'esclusione dal campo di applicazione della legislazione non pone a riparo le micro e PMI dagli oneri di rendicontazione (c.d. *trickle-down effect*).

Standard VSME

Appurato l'impatto sulle micro e PMI, occorre che lo standard VSME, elaborato da EFRAG dopo un'ampia consultazione di tutti i rilevanti *stakeholder*, sia chiaramente e definitivamente individuato come il parametro di riferimento nell'ambito della rendicontazione non finanziaria delle imprese più piccole, eliminando il rischio che vengano richieste informazioni ulteriori. Positive appaiono dunque le modifiche apportate in questa direzione dalla proposta Omnibus. Su questo punto, Confartigianato Imprese osserva come ogni sforzo nel senso di una 'generalizzazione' dello standard VSME sia vano senza l'inclusione in questo lavoro della normativa bancaria. Risulta infatti essenziale che lo standard VSME non rimanga limitato alla dimensione della rendicontazione tra imprese, ma anche – e soprattutto – nell'ambito delle informazioni che gli istituti bancari richiedono alle micro e PMI per l'accesso al credito. Pertanto, la Confederazione auspica che tanto a livello europeo (si pensi in particolare all'Autorità bancaria europea, che dovrebbe giocare un ruolo decisivo in quest'ambito), quanto a livello nazionale, si lavori fattivamente per il raggiungimento di questo importante obiettivo.

Recepimento e data di applicazione

Come anticipato, Confartigianato Imprese non condivide la scelta di rinviare la data di applicazione della direttiva CSRD. Le norme sulla rendicontazione non finanziaria, seppur migliorabili in molti aspetti, risalgono al 2022: in questi anni, le micro e PMI – così come le loro associazioni di rappresentanza, a livello locale e nazionale - hanno avuto modo di entrare in contatto con esse, in molti casi avviando importanti processi di adeguamento. Il rinvio di cui alla proposta COM(2025)80 non potrà che generare incertezza negli operatori economici: per quanto in principio condivisibile, la scelta di dare maggior tempo alle imprese per

² Va comunque ricordato che la proposta Omnibus modifica alcune parti importanti della Direttiva n. 2013/34/UE (c.d. Direttiva contabile). Se da un lato si reputa positivo il riferimento agli standard volontari di rendicontazione, dall'altro andrebbe ulteriormente rafforzato il valore dello standard VSME come parametro di riferimento nella rendicontazione delle micro e PMI. Peraltro, su questo punto, non si considera chiara la deroga inserita all'articolo 19a "tranne che per le informazioni aggiuntive sulla sostenibilità che sono comunemente condivise tra le imprese del settore interessato". Così come si avrà modo di sottolineare nel prosieguo, lo standard VSME costituisce infatti la sintesi delle richieste provenienti da tutti i rilevanti *stakeholder* e deve quindi essere ritenuto esaustivo. Sempre con riferimento alla Direttiva contabile, appare complesso quanto disposto dal nuovo 'articolo 19b' che impone di dichiarare quella porzione di fatturato o di spese relativamente alla parte di attività che si qualificano come sostenibili ai sensi del Regolamento sulla Tassonomia (Reg. n. 2020/852). Peraltro, il paragrafo 1 dello stesso articolo non è chiaro: vengono citati solamente i paragrafi, senza l'articolo, che andrebbero applicati per le imprese ivi indicate.

l'adattamento rischia di penalizzare quegli operatori economici che avevano già cominciato ad orientare la loro attività verso il modello di rendicontazione non finanziaria di cui alla normativa in parola. Ciò peraltro rischia altresì di creare nel mondo imprenditoriale la convinzione che tali disposizioni saranno oggetto di continue dilazioni, scoraggiandone l'adeguata attuazione.

Direttiva n. 2024/1760 (sulla c.d. *Due Diligence* o CSDDD)

Armonizzazione

La proposta Omnibus estende la portata della massima armonizzazione all'obbligo di identificazione, all'obbligo di affrontare gli impatti negativi che sono stati o avrebbero dovuto essere identificati e all'obbligo di prevedere un meccanismo di reclamo e notifica. Ciò è di fondamentale importanza, per evitare alti livelli di frammentazione giuridica all'interno del mercato unico, che si traducono inevitabilmente in ostacoli e disparità per le micro e PMI europee.

Partner commerciali diretti e standard VSME

La proposta Omnibus limita la valutazione dell'impatto alle azioni dei partner commerciali "diretti". Tale modifica va incontro alle richieste del mondo imprenditoriale, che aveva più volte segnalato come sia *de facto* impossibile per un operatore economico estendere il proprio monitoraggio anche ai rapporti commerciali "indiretti".

Meritevole di considerazione è altresì la scelta di ancorare allo standard VSME il livello di informazioni che le imprese soggette alla direttiva possono richiedere alle micro e PMI³. Tuttavia, la proposta apre la possibilità di esigere dati aggiuntivi quando ciò risulti necessario alla luce di indicazioni di probabili impatti negativi oppure perché lo standard VSME non copre gli impatti rilevanti e le informazioni non possono essere ragionevolmente ottenute con altri mezzi. Come già ricordato, lo standard VSME è stato sviluppato attraverso un'ampia discussione con tutti gli *stakeholder*: lo standard VSME include dunque informazioni su tutti gli impatti rilevanti. Pertanto, la deroga appena menzionata andrebbe soppressa.

Orientamenti e rinvio

Come già evidenziato, la proposta Omnibus anticipa la data di pubblicazione degli orientamenti (v. art. 19 della Direttiva CSDDD) al 26 luglio 2026. Ciò rappresenta un aspetto migliorativo, considerato che le stesse devono necessariamente precedere la data di applicazione della direttiva stessa (26 luglio 2028) per favorire l'adeguamento del mercato. Contrariamente alla Direttiva CSRD (v. *supra*), infatti, il rinvio della data di applicazione era inevitabile per la Direttiva CSDDD, la cui implementazione dipende strettamente dall'approvazione di detti orientamenti da parte della Commissione europea.

Tuttavia, anche in questa sede, la Confederazione insiste sul fatto che tali linee-guida dovranno essere praticabili e realistiche, assolvendo anche all'importante funzione di garantire un elevato livello di armonizzazione nel mercato interno.

6 marzo 2025

³ Sul punto, va evidenziato il passaggio nel quale è rimessa agli Stati membri la responsabilità di fare in modo che le informazioni di sostenibilità si limitino a quanto contenuto nello standard VSME. A ben vedere, questo dovrebbe essere uno sforzo condiviso anche con la Commissione europea.